

FINANZIARIA 2009 E DECRETO ANTI-CRISI

**Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili
di L'AQUILA e SULMONA**

SULMONA, 27.02.2009

a cura di Fabrizio Giovanni Poggiani

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

Con il decreto legge 29.11.2008 n. 185 emanato nello stesso giorno il Governo ha predisposto una serie di misure "anti-crisi" per imprese, famiglie nonché a sostegno del lavoro e della occupazione.

Detta manovra integra:

- la "Manovra d'estate", di cui al D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito nella Legge 6.08.2008 n. 133
- la legge "Finanziaria 2009", di cui alla legge 22.12.2008 n. 203, in vigore dal 1° gennaio 2009

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

Tra le numerose misure, ecco quelle più interessanti di natura tributaria contenute nel Decreto anti-crisi:

- ❑ parziale deducibilità dell'IRAP dalle imposte sui redditi
- ❑ reintroduzione della disciplina concernente la rivalutazione dei beni immobili posseduti in ambito d'impresa
- ❑ riduzione delle sanzioni disposte per il ravvedimento operoso
- ❑ nuova definizione agevolata concernente gli inviti al contraddittorio
- ❑ riduzione al 97% degli acconti IRES e IRAP dovuta per il 2008 dalle società di capitali
- ❑ restrizione delle agevolazioni per la ricerca e sviluppo e di riqualificazione energetica

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

Tra le varie misure, ecco quelle più interessanti di natura tributaria contenute nella Finanziaria 2009:

- agevolazioni in agricoltura
- agevolazioni per gli autotrasportatori
- novità in materia di detrazioni IRPEF
- proroga al 2011 della detrazione del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

**BONUS STRAORDINARIO
PER I NUCLEI FAMILIARI A
BASSO REDDITO**

(articolo 1 – D.L. 185/2008)

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

Il bonus "straordinario" è attribuibile per il sostegno dei nuclei familiari a basso reddito in relazione a:

- numero dei componenti il nucleo familiare
- reddito complessivo del medesimo nucleo familiare

con riferimento al:

- periodo 2007
- in alternativa, periodo 2008

N.B.: Nel caso in cui in entrambi gli anni indicati ricorrano le condizioni richieste per fruire del bonus, lo stesso può essere fruito per uno solo dei due anni considerati, a scelta libera del contribuente, formulata in base della propria convenienza

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

Il beneficio spetta se, alla formazione del reddito determinato ai fini IRPEF, concorrono nell'anno di riferimento:

- ❑ **redditi di lavoro dipendente** (comma 1, art. 49 del TUIR)
- ❑ **redditi di lavoro dipendente derivanti da pensione** (comma 2, articolo 49 del TUIR)
- ❑ **redditi assimilati** (compensi ai soci delle cooperative, co.co.co. co.,co.pro., remunerazione ai sacerdoti, assegni percepiti dal coniuge separato e compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili) comma 1, art. 50 del TUIR
- ❑ **redditi diversi** derivanti dall'esercizio di attività commerciali o da lavoro autonomo non esercitate abitualmente e se percepiti dal richiedente o dal coniuge non a carico (lettere i) e l), comma 1, art. 67 del TUIR)
- ❑ **redditi fondiari** (terreni e fabbricati) per un ammontare non superiore a 2.500 euro e se non presenti solo questi redditi

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

Per quanto concerne la determinazione del nucleo familiare si deve far riferimento a quello composto:

- ❑ dal **richiedente l'agevolazione**
- ❑ dal **coniuge non legalmente** ed effettivamente separato, anche se fiscalmente a carico
- ❑ dai **figli e dagli altri familiari**, fiscalmente a carico, ai sensi dell'art. 12 del TUIR

N.B.: per altri familiari a carico si deve far riferimento ai soggetti menzionati dall'articolo 433 del Codice Civile

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

Per quanto concerne la condizione per essere posti a carico si deve considerare che:

" ... nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si assumono il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico nonché i figli e gli altri familiari di cui all'articolo 12 del citato testo unico alle condizioni ivi previste ..."

comma 2, articolo 1, D.L. 185/2008

N.B.: La condizione reddituale per considerare fiscalmente a carico i figli e gli altri familiari consiste nel percepire redditi non superiori ad euro 2.840,51 nell'anno di riferimento.

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

Per quanto concerne l'ammontare del bonus, lo stesso è fruibile nelle seguenti misure:

Reddito complessivo del nucleo familiare	Importo beneficio
Pensionati in famiglie monocomponenti fino a 15.000 euro	Euro 200
Famiglie con 2 componenti, con reddito familiare fino a 17.000 euro	Euro 300
Famiglie con 3 componenti, con reddito familiare fino a 17.000 euro	Euro 450
Famiglie con 4 componenti, con reddito familiare fino a 20.000 euro	Euro 500
Famiglie con 5 componenti, con reddito familiare fino a 20.000 euro	Euro 600
Famiglie con oltre 5 componenti, con reddito familiare fino a 22.000 euro	Euro 1.000
Famiglie con componenti portatori di handicap, con reddito familiare fino a 35.000 euro	Euro 1.000

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

Il bonus è erogato ad **un solo componente** del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini assistenziali e previdenziali, compresa la carta acquisti "social card".

Il soggetto interessato deve:

- presentare al sostituto d'imposta una **specifica richiesta** nella quale autocertifica il possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000
- utilizzare il modello** approvato dal Direttore delle Entrate il 5 dicembre 2008
- rispettare il termine** del 28 febbraio 2009 per il bonus relativo al 2007 ed il termine del 31 marzo 2009 per quello relativo al 2008 per la relativa presentazione (ai sostituti)
- trasmettere il modello** anche mediante intermediari abilitati

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

Qualora il bonus non sia erogato dal sostituto, la richiesta può essere inoltrata all' Agenzia delle entrate:

- ❑ in tutti i casi se l'anno di riferimento per l'attribuzione del bonus è il 2007;
- ❑ solo nel caso di soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi in cui l'anno di riferimento per l'attribuzione del bonus sia il 2008

dovendo:

- ❑ **rispettare il termine** del 31 marzo 2009 per il bonus relativo al 2007 ed il termine del 30 giugno 2009 per quello relativo al 2008 per la relativa presentazione della richiesta
- ❑ **trasmettere il modello** in via telematica anche mediante intermediari abilitati

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

I sostituti d'imposta che erogano redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione, devono:

- erogare il bonus nel mese di **febbraio 2009** (relativamente a quello del 2007) se erogano redditi di lavoro dipendente o assimilati
- erogare il bonus nel mese di **aprile 2009** (relativamente a quello del 2008) se erogano redditi di lavoro dipendente o assimilati
- erogare il bonus entro il mese di **marzo 2009** (relativamente a quello del 2007) se erogano redditi di pensione (enti pensionistici)
- erogare il bonus entro il mese di **maggio 2009** (relativamente a quello del 2008) se erogano redditi di pensione (enti pensionistici)
- secondo il preciso **ordine di presentazione delle richieste**

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

I sostituti d'imposta devono:

- trasmettere all'Agenzia delle Entrate le richieste ricevute indicando precisamente l'importo erogato
- in modalità telematica
- entro il termine del 30 aprile 2009 per il bonus riferito al 2007
- entro il termine del 30 giugno 2009 per il bonus riferito al 2008

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

Nel caso in cui **il bonus non risulti spettante**, anche in parte, lo stesso deve essere restituito a cura dell'indebitato beneficiario:

- ❑ entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all'erogazione

- ❑ mediante versamento con utilizzo della delega F24 in presenza di contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi

Sul tema "bonus straordinario" si veda anche

Agenzia delle Entrate, circolare 3.02.2009 n. 2/E

MUTUI PRIMA CASA: AGEVOLAZIONI

(articolo 2 – co. 1-5 –
D.L. 185/2008)

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

L'articolo 2 del decreto legge dispone che:

- in presenza di mutui a tasso "variabile" accesi per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale
- sottoscritti alla data del 31 ottobre 2008
- esclusi quelli riferibili ad unità immobiliari censite in Catasto Urbano nelle categorie A/1 - A/8 e A/9
- ancorché in presenza di rinegoziazione effettuata entro la medesima data del 31 ottobre 2008

il tasso di interesse delle rate in corso nel 2009

non può superare il 4% con accollo dell'eccedenza da parte dello Stato

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

E' opportuno evidenziare, inoltre, che:

- ❑ le modalità tecniche per garantire alle banche il pagamento della quota della rata eccedente a carico dello Stato saranno definite mediante decreto ad hoc del Direttore dell'Agencia delle Entrate
- ❑ per i mutui garantiti da ipoteca sottoscritti a decorrere dal prossimo 1° gennaio per l'acquisto dell'abitazione principale, le banche sono obbligate ad assicurare ai propri clienti tassi variabili indicizzati al tasso applicabile alle operazioni di rifinanziamento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE), fermo restando l'applicazione delle vecchie condizioni o prodotti (euribor)

DETIASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA'

(articolo 5 - D.L. 185/2008)

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

Il decreto in commento all'articolo 5 dispone:

- ❑ proroga a tutto il periodo dall'1.1.2009 al 31.12.2009 delle misure di tassazione agevolate limitatamente alle somme erogate a titolo premiante ed incentivante (escluse quelle somme relative alle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare)
- ❑ per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35 mila euro nel 2008 appartenenti al settore privato
- ❑ applicazione dell'imposta sostitutiva pari al 10% in luogo delle imposte IRPEF e addizionali piene
- ❑ sulla misura massima di 6 mila euro per l'anno 2009

**DEDUCIBILITA' IRAP AI
FINI DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI**

(articolo 6 – D.L. 185/2008)

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2008 e pertanto per il 2008 se soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare è possibile:

dedurre **una quota pari al 10% dell'IRAP** dal reddito imponibile IRES e IRPEF

La quota da portare in deduzione è:

ammessa in deduzione **a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2008**

relativa anche a periodi pregressi previa **presentazione di apposita istanza**

è determinata come **abbattimento dell'imponibile IRES**

è spettante a condizione che alla formazione del valore della produzione abbiano concorso le **spese sostenute per lavoro dipendente e/o interessi passivi**

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

E' ammesso il recupero dell'imposta versata in periodi pregressi:

- ❑ per i soggetti passivi IRAP che determinano la base imponibile con **i criteri "ordinari"**, compresi enti commerciali privati, società e enti non residenti e amministrazioni pubbliche
- ❑ nel rispetto del **"principio di cassa"**
- ❑ mediante **presentazione di apposita istanza** per i periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008, come stabilite con provvedimento dirigenziale delle Entrate
- ❑ **qualora sia pendente il termine per ottenere il rimborso** pari a 48 mesi, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973
- ❑ **in ordine cronologico** e nel rispetto dei limiti degli importi stanziati per le istanze di rimborso

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

Per quanto concerne i periodi d'imposta pregressi per i quali viene chiesto il rimborso è necessario determinare la quota del 10% sui valori indicati anno per anno, dovendo:

- ❑ utilizzare **la quota inferiore anche al 10% se quella calcolata per l'anno di competenza risulta inferiore al 10%**
- ❑ utilizzare **la quota pari al 10% se quella calcolata per l'anno di competenza risulta superiore al 10%**
- ❑ **rideterminare la relativa IRPEF/IRES** sul netto dell'imponibile IRPEF/IRES; la differenza tra l'imposta a suo tempo versata e l'imposta ricalcolata costituisce l'importo da richiedere a rimborso

**Teleconferenza "Italia Oggi" 17.01.2009 – Risposta
Agenzia delle entrate**

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

E' opportuno evidenziare anche che:

- ❑ se alla data di entrata in vigore del decreto (29.11.2008), l'istanza è già stata presentata, i contribuenti hanno diritto al rimborso sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze
- ❑ se alla data di entrata in vigore del decreto (29.11.2008) i contribuenti non hanno ancora presentato la domanda, gli stessi hanno diritto al rimborso previa presentazione della nuova istanza da inoltrare alle Entrate in via telematica
- ❑ in entrambi i casi deve essere pendente il termine per il rimborso di 48 mesi, di cui all'art. 38 del DPR n. 602/1973
- ❑ le disposizioni di attuazione saranno definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

Il calcolo ipotizzato ma superato dai chiarimenti ministeriali (Teleconferenza Italia Oggi)

Un esempio	
Interessi passivi e oneri assimilati	85 mila €
Interessi attivi e proventi assimilati	5 mila €
Oneri finanziari netti	80 mila €
Costo del personale	500 mila €
Deduzioni articolo 11, comma 1	50 mila €
Costo personale netto	350 mila €
Base imponibile Irap articolo 6 dl n. 185/08	430 mila €
Irap virtuale (aliquota 3,9%)	16.770 €
Quota Irap virtuale deducibile Ires	1.677 €
Risparmio Ires (aliquota 27,5%)	461,17 €

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

Determinazione del rimborso con istanza (le modalità)

Società a responsabilità limitata che nell'esercizio 2006 ha presentato i seguenti valori (in euro):

imponibile IRES	50.000
IRES a debito (50.000 x 33%)	16.500
costi del personale e assimilato al netto delle deduzioni	15.000
oneri finanziari (al netto dei proventi finanziari)	1.500
IRAP di competenza 2006	2.000

Il calcolo desumibile dal comma 2, articolo 6, D.L. 185

Tetto massimo di rimborso ottenibile (2.000 x 10%)	200
IRES a debito (di cui al comma 2, art. 6, D.L. n.185/2008): 1. IRAP su lavoro e oneri: (15.000 + 1.500) x 4,25% = 701,25 2. IRES su IRAP "virtuale": 701,25 x 33% = 231,41	231,42
Imposta rimborsabile	200

Il calcolo desumibile dal chiarimento delle Entrate

imponibile IRES	50.000
10% IRAP dell'esercizio 2006 (2.000 x 10%)	200
nuova base imponibile IRES	49.800
rideterminazione dell'imposta IRES dovuta per il 2006 (49.800 x 33%)=	16.434
IRES di competenza 2006	16.500
Imposta rimborsabile	66

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

Gli ulteriori dubbi da chiarire sulla deducibilità Irap

Principio di cassa o competenza	Da chiarire se, in particolar modo a regime, la determinazione della quota del 10% dell'Irap, deducibile ai fini delle II.DD., deve avvenire per cassa o per competenza
Perdite fiscali	Da chiarire se, in presenza di perdite fiscali, la rideterminazione per i periodi pregressi o la determinazione per il futuro potrà incrementare le perdite fiscali da dedurre o da riportare
Rimborsi pregressi	Da chiarire se la determinazione dell'imposta deducibile deve avvenire per cassa o per competenza, necessaria la conferma dei relativi termini di decorrenza per ottenere il rimborso e la modalità e gli effetti dei rimborsi sulle istanze già presentate
Trasparenza	Da definire chiaramente le modalità di applicazione delle deduzioni in presenza di società personali, trasparenti o in consolidato fiscale

RIVALUTAZIONE E RIALLINEAMENTO VALORI CONTABILI

(articolo 15 - commi 1-12
D.L. 185/2008)

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

E' possibile, per i soli soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS/IFRS effettuare un riallineamento dei valori contabili civilistici e fiscali a pagamento sulle:

1. divergenze derivanti dall'adozione dei principi IAS/IFRS che non si sarebbero manifestate se le nuove regole di determinazione del reddito avessero trovato applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di adozione dei principi contabili internazionali
2. divergenze fiscali derivanti da altre disposizioni collaterali all'art. 83 del TUIR (rimanenze finali, deduzioni extra-contabili, ecc..)

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

Per i disallineamenti che non si sarebbero manifestati se le modifiche introdotte dalla legge n. 244 del 2007 avessero trovato immediata applicazione (First Time Adoption – FTA), il riallineamento può essere attuato:

- ❑ sul valore complessivo dei disallineamenti mediante assoggettamento a tassazione IRES e IRAP con applicazione delle aliquote ordinarie separatamente dall'imponibile complessivo
- ❑ per singole fattispecie (natura) con assoggettamento ad imposta sostitutiva per IRES, IRAP e addizionali pari al 16%

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

Per i disallineamenti derivanti:

❑ dalla disciplina di neutralità fiscale, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo n. 38 del 2005 (valutazione rimanenze, ripristino costi già imputati a conto economico, eliminazione nel passivo di fondi di accantonamento, ecc..)

❑ dal regime di deduzione extracontabile di ammortamenti, accantonamenti e rettifiche, di cui alla soppressa lettera b), comma 4, articolo 109 del TUIR

il riallineamento può essere effettuato:

❑ secondo le modalità del comma 48, dell'art. 1, legge 244/2007

❑ con applicazione delle aliquote progressive 12, 14 o 16% per i disallineamenti da deduzioni extracontabili

❑ per i disallineamenti che intervengono successivamente al periodo d'imposta in corso al 31.12.2007 per effetto delle modifiche dei principali contabili internazionali ed in sede i prima applicazione

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

Per i soggetti non IAS è possibile riallineare i maggiori valori attribuiti alle attività immateriali (marchi, avviamento e altro) a seguito di operazioni straordinarie "neutrali" con il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 16% sul differenziale con la conseguenza che:

- ❑ è consentita la riduzione dei periodi di ammortamento fiscale dei maggiori valori per i marchi e avviamento, ai sensi del comma 1, art. 103 del TUIR
- ❑ è consentita la riduzione nel limite delle quote imputate a conto economico e con il tetto massimo di 1/9 per tutte le altre attività immateriali
- ❑ è possibile utilizzare fiscalmente i valori riallineati dal periodo d'imposta in cui la sostitutiva è stata versata, mentre le nuove quote di ammortamento sono ammesse dal periodo successivo³³

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

E' possibile riallineare i valori dei beni **non** affrancabili, di cui al comma 2-ter, dell'art. 176 del TUIR, come i "crediti" con riferimento:

❑ ai maggiori valori derivanti dalla realizzazione di operazioni straordinarie effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (dal 2008 per i soggetti con esercizio coincidente con quello solare)

❑ ai maggiori valori delle operazioni straordinarie già effettuate ma procedendo alla riliquidazione l'imposta sostitutiva già determinata per i valori relativi ai marchi, avviamento ed altre attività ma versando la differenza entro il termine di versamento del saldo imposte del periodo successivo a quello in corso al 31.12.2007

Il versamento deve essere effettuato in una unica soluzione, ai sensi del comma 10, dell'art. 15 del decreto in commento

RIVALUTAZIONE IMMOBILI POSSEDUTI DA IMPRESE

(articolo 15 commi da 16 a 23
D.L. 185/2008)

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

E' possibile rivalutare i beni immobili posseduti da:

- società di capitali e enti commerciali
- società di persone escluse quelle non commerciali (società semplici)

purché:

- le società non redigano il bilancio applicando i principi internazionali
- non si tratti di immobili-merce e di aree edificabili
- ancorché siano in contabilità semplificata purché sia redatto apposito prospetto dal quale risulti costo e rivalutazione

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

La rivalutazione degli immobili posseduti in ambito d'impresa:

- ❑ concerne quelli risultanti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2007
- ❑ deve essere effettuata nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007
- ❑ deve necessariamente riguardare "tutti" i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea (immobili ammortizzabili e immobili non ammortizzabili)

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

La rivalutazione è condizionata al versamento di un'imposta sostitutiva differenziata pari al:

- ❑ **7%** dei maggior valori iscritti per gli immobili ammortizzabili
- ❑ **4%** dei maggior valori iscritti per gli immobili non ammortizzabili

L'imposta sostitutiva potrà essere versata:

- ❑ in **una unica** soluzione entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione risulta effettuata
- ❑ in **tre rate annuali**, di cui la prima nel termine indicato al punto che precede e le successive entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dei due periodi successivi

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

E' opportuno evidenziare che:

□ i maggiori valori iscritti sono riconosciuti a decorrere dal **quinto esercizio successivo** a quello in cui viene effettuata la rivalutazione, sia agli effetti delle imposte sui redditi che dell'IRAP

□ il saldo attivo di rivalutazione costituente **la riserva in sospensione d'imposta** può ulteriormente essere affrancato mediante versamento **dell'imposta sostitutiva pari al 10%**, nelle solite modalità e termini previste per l'affrancamento dei maggiori valori degli immobili

LE ALTRE MISURE DEL DECRETO ANTICRISI

(D.L. 185/2008)

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

IVA DI CASSA (ARTICOLO 7)

Previa autorizzazione comunitaria ed a **REGIME** (in via sperimentale per il triennio 2009/2011 prima della conversione del D.L.), l'esigibilità dell'Iva relativa alla cessione dei beni e alle prestazioni di servizi:

- può essere differita al momento dell'incasso del corrispettivo
- comunque non oltre un anno dall'effettuazione delle operazioni
- con l'esclusione dei soggetti che si avvalgono di regimi speciali o che applicano l'inversione contabile (reverse charge)
- limitatamente ai soggetti al di sotto di determinate soglie di volume d'affari come definite da decreto ad hoc di prossima emanazione

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

IVA PER SERVIZI TELEVISIVI (ARTICOLO 31, comma 1)

I servizi di radiodiffusione sono soggetti **all'aliquota ordinaria pari al 20%** a prescindere da:

- dalla piattaforma tecnologica utilizzata per trasmettere il segnale (via cavo, satellite, antenna o Internet)
- dalla modalità di pagamento del corrispettivo

TERRITORIALITA' DEI SERVIZI (ARTICOLO 31, comma 2)

Prorogata al 31.12.2009 l'individuazione del luogo impositivo (territorialità) delle prestazioni di radiodiffusione, televisione e commercio elettronico ai fini dell'applicazione dell'Iva

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

DEPOSITI IVA (ARTICOLO 16, comma 5-BIS)

L'articolo in commento fornisce una interpretazione in materia di "depositi Iva", di cui alla lettera h), articolo 50-bis, comma 4, D.L. 331 del 1993, evidenziando che detto articolo:

" ... si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito Iva"

La conseguenza è, pertanto, che il momento di "uscita" dal deposito fiscale del servizio offerto (momento impositivo) è determinato sulla base dell'immissione nel mercato del bene sul quale il servizio è stato operato.

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

RIDUZIONE ACCONTI IRES E IRAP (Articolo 10)

Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (29.11.2008):

- ❑ la misura degli acconti IRES e IRAP dei soggetti IRES è ridotta di **3 punti percentuali**
- ❑ i contribuenti che hanno effettuato alla scadenza il pagamento integrale ottengono un **credito d'imposta** di egual misura da utilizzare in compensazione
- ❑ un decreto ad hoc stabilirà modalità e termine del versamento dell'importo non versato **da effettuarsi entro il corrente anno** tenendo conto dell'andamento della finanza pubblica

N.B: il decreto 207 del 2008 (c.d. milleproroghe ha differito al 31.03.2009 il termine di emanazione del decreto) co. 6, art. 42₄

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

RIVALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NON DUREVOLI IN TITOLI (Articolo 15 co. 13-15)

I soggetti che non applicano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso all'entrata in vigore del decreto:

- potranno valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio o dall'ultima relazione semestrale approvata anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato
- detta misura potrà essere prorogata anche per l'esercizio successivo mediante decreto ad hoc del ministro dell'economia e delle finanze

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

TRASMISSIONE CORRISPETTIVI (Articolo 16 co. 2 E 4)

Sono state abrogate le disposizioni concernenti gli obblighi di:

- ❑ trasmissione telematica dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti esercenti attività di commercio al minuto e attività assimilate non obbligati all'emissione della fattura
- ❑ di memorizzazione delle singole operazioni per i commercianti al dettaglio che effettuano cessioni di beni mediante distributori automatici

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

COMPENSAZIONI OLTRE I 10 MILA EURO

(Articolo 16 comma 3)

Sono state abrogate le disposizioni, di cui ai commi 30-32, articolo 1, legge n. 296 del 2006, concernenti gli obblighi di:

□ comunicazione telematica e preventiva da effettuarsi entro i 5 giorni precedenti all'effettuazione del versamento delle imposte, tasse e contributi da parte dei contribuenti che intendevano effettuare la compensazione per importi superiori a 10 mila euro

L'obbligo era stato posto carico di tutti i titolari di partita Iva che avevano intenzione di utilizzare il modello F24 per effettuare compensazioni superiori a detto importo.

Disposizione mai applicata stante la mancata emanazione del relativo provvedimento dirigenziale dell'Agenzia delle Entrate 47

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

ENTI NON COMMERCIALI (Articolo 30 co. 1-5)

Al fine di **mantenere la non imponibilità dei proventi** (quote e contributi) di cui all'articolo 148 del TUIR, gli enti associativi:

- devono essere **in possesso dei requisiti qualificanti** previsti dalla disciplina tributaria
- devono trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate un modello ad hoc contenente **dati e notizie** rilevanti ai fini fiscali

Entro il 31 gennaio, un provvedimento dirigenziale avrebbe dovuto definire modalità e termini di presentazione.

Siamo ancora in attesa del provvedimento.

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

ENTI NON COMMERCIALI (Articolo 30 co. 1-5)

Il modello indicato al punto che precede dovrà essere utilizzato anche:

- dalle società sportive dilettantistiche
- alle Onlus riconosciute di diritto come enti di volontariato

inoltre:

- il riconoscimento del CONI non è più requisito necessario per qualificare un'associazione come "sportiva dilettantistica"
- rischiano di fuoriuscire dalla qualifica di Onlus, gli organismi di volontariato che effettuano anche operazioni commerciali, non marginali e che non presentano il modello indicato in precedenza

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

RAVVEDIMENTO OPEROSO (Articolo 16 co. 5)

Al fine di rendere più appetibile il c.d. "ravvedimento operoso", di cui all'articolo 13, del decreto legislativo n. 472 del 1997, le sanzioni sono state ulteriormente ridotte

In particolare, passa:

- da un ottavo ad **un dodicesimo** del minimo la sanzione comminabile in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto (dal 3,75% al **2,5%**), se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione (art. 13 co. 1 lett. a) del DLgs. 472/97);
- da un quinto ad **un decimo** del minimo la sanzione comminabile nel caso in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (art. 13 co. 1 lett. b) del DLgs. 472/97);
- da un ottavo ad **un dodicesimo** del minimo la sanzione comminabile per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni (art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97).

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

RAVVEDIMENTO OPEROSO (Articolo 16 co. 5)

E' opportuno evidenziare che:

Favor rei

In applicazione del principio indicato, di cui al comma 3, dell'art. 3 del decreto legislativo n. 472 del 1997, la riduzione dell'importo della sanzione, come indicata nel decreto in commento, **si applica anche alle violazioni commesse in data anteriore** alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (29.11.2008)

Violazioni già contestate

Nel caso di violazioni già contestate e/o di accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento per le quali l'autore è già venuto a conoscenza **resta impraticabile il ricorso a tale sanatoria**

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

ADESIONE AGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO (Articolo 27 co. 1 - 3)

E' stata introdotta una nuova modalità deflattiva del contenzioso, mediante la quale il contribuente può, all'atto della ricezione dell'invito al contraddittorio, di cui all'art. 5, decreto legislativo n. 218 del 1997, aderire ai rilievi indicati fruendo di una riduzione delle **sanzioni nella misura di 1/8 del minimo edittale**.

Detta modalità ha una particolare procedura e l'invito deve contenere le maggiori imposte, tributi, contributi e quant'altro ed i motivi che ne hanno determinato la quantificazione.

Il contribuente può aderire mediante apposita comunicazione e **deve versare le somme dovute entro i 15 giorni** antecedenti alla data fissata per la comparizione.

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

TUTELA DEL CREDITO ERARIALE (Articolo 27 co. 5-7)

L'art. 22 del DLgs. 472/97 prevede che, in base al processo verbale di constatazione o al provvedimento di irrogazione/contestazione delle sanzioni, l'Ente impositore può, quando ha **fondato timore** di perdere la garanzia del proprio credito, chiedere al Presidente della Commissione tributaria provinciale l'iscrizione di **ipoteca** o il **sequestro** dei beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido. Tale norma, secondo parte della giurisprudenza applicabile alle sole sanzioni, viene espressamente estesa ai debiti inerenti l'imposta e gli interessi.

Di conseguenza, la cautela può essere domandata anche sulla base dell'avviso di accertamento.

Il co. 7 dell'art. 27 del DL 185/2008 specifica che le misure cautelari perdono efficacia a partire dal sessantesimo giorno successivo alla notifica della cartella di pagamento, per gli importi iscritti a ruolo.

In relazione a quest'ultimo punto, la Relazione illustrativa del decreto precisa che, da tale momento, l'Agente della riscossione può agire direttamente per garantire la tutela del credito erariale con tutti gli strumenti previsti dal DPR 602/73.

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

INTERPELLO ANTI-ELUSIVO (Articolo 16 co. 1)

E' stata modificata la disciplina dell'interpello anti-elusivo, di cui all'art. 21, legge n.413 del 1991, con l'inserimento al comma 9 di un ulteriore periodo e l'abrogazione del comma 10 e con la seguente previsione:

- **decorsi 120 giorni** dalla presentazione della richiesta di parere alla Direzione Regionale delle Entrate (DRE) competente senza che questa vi abbia provveduto, il contribuente può inoltrare apposita e specifica diffida

- **decorsi ulteriori 60 giorni** dalla diffida, la mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate equivale a **silenzio-assenso**

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

INDEBITA COMPENSAZIONE (Articolo 27 co 16-21)

Termini di notifica dell'atto di recupero delle somme indebitamente compensate

Il comma 16 dell'art. 27 del DL 185/2008 stabilisce che, salvo i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. per il reato previsto dall'art. 10-*quater* del DLgs. 74/2000 (indebita compensazione), l'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il **31 dicembre dell'ottavo anno successivo** a quello del relativo utilizzo.

Tale disposizione si applica a decorrere dalla data di presentazione del modello unificato nel quale sono indicati crediti inesistenti utilizzati in compensazione in anni con riferimento ai quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano ancora pendenti gli ordinari termini di decadenza dal potere di accertamento.

Sanzioni

L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione amministrativa dal **100%** al **200%** della misura dei crediti stessi.

Riscossione

In caso di mancato pagamento delle somme entro il termine indicato dall'Ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, le somme dovute in base all'atto di recupero sono iscritte nei **ruoli straordinari** di cui all'art. 15-*bis* del DPR 602/73²⁹.

La notifica della cartella di pagamento deve avvenire entro il termine indicato dall'art. 25 co. 1 lett. c) del DPR 602/73, ovvero entro il secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

STUDI DI SETTORE (Articolo 8)

Al fine di tenere conto della crisi congiunturale e dei relativi effetti, sia per settore che per aree territoriali, **è stata disposta la possibilità di integrare gli studi di settore anche oltre il termine di pubblicazione di quelli nuovi e/o revisionati.**

Detta integrazione è disposta:

- ❑ con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
- ❑ tenendo conto dei dati della contabilità nazionale, degli elementi acquisibili presso istituti e enti specializzati nelle analisi economiche e delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore

N.B.: Sul sito della SOSE S.p.a. vi sono i questionari per la valutazione dell'impatto della crisi nei vari settori

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

ACCERTAMENTI PRESUNTIVI (Articolo 27 co. 4)

È inserito nella L. 146/98 l'art. 10-ter.

La norma inibisce, nei confronti dei contribuenti che abbiano **aderito**, ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 218/97, agli **inviti a comparire** ai fini degli studi di settore (art. 10 co. 3-bis della L. 146/98), l'effettuazione di ulteriori accertamenti presuntivi (art. 39 co. 1 lett. d) secondo periodo del DPR 600/73 e 54 co. 2 ultimo periodo del DPR 633/72). In particolare, l'ulteriore attività accertatrice è preclusa a condizione che l'ammontare delle attività non dichiarate derivante dalla ricostruzione presuntiva sia:

- pari o inferiore al **40% dei ricavi** o compensi definiti;
- non superiore a **50.000,00 euro**³¹.

Analoga previsione è contenuta nell'art. 10 co. 4-bis della L. 146/98 per il caso in cui i ricavi o i compensi indicati in dichiarazione siano congrui rispetto alle risultanze degli studi di settore (considerati anche gli indicatori di normalità economica).

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA E SOPPRESSIONE LIBRO

SOCI (articolo 16, commi 12/bis, 12/ter e 12/quarter)

Con il comma 12/bis, dell'articolo 16 del decreto anticrisi e' riconosciuta la possibilita', anche ai fini civilistici, di predisporre e tenere, oltre ad i libri contabili, anche i libri sociali con strumenti informatici, riconoscendo agli stessi l'efficacia probatoria.

Con il comma 12-septies, dell'articolo 16 e' stata disposta l'abrogazione della tenuta del libro soci per le s.r.l. rendendo efficace anche ai fini della relativa pubblicita', il mero deposito dell'atto di trasferimento delle quote sociali entro i 30 giorni presso il registro delle imprese tenuto dalle CCIAA.

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

RISPARMIO ENERGETICO (Articolo 29 co. 11)

DAL 2009, anche l'agevolazione per il **risparmio energetico del 55%**, caratterizzata fino ad oggi dall'automatismo nella relativa fruizione, è condizionata dall'invio di una comunicazione ad hoc per il monitoraggio indirizzata all'Agenzia delle Entrate ai fini del relativo controllo ma non per limitare il beneficio fiscale.

Per il 2008, non sussiste più tale obbligo previsto in sede di prima stesura del decreto in commento.

Per **le spese sostenute nel 2009** e negli anni successivi, la detrazione dovrà essere effettuata in 5 rate di pari importo, a differenza di quanto stabilito fino al 2008 (da tre a dieci).

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

BONUS VARI

RICERCATORI RESIDENTI ALL'ESTERO (comma 1, art. 17)

Bonus a favore di docenti e ricercatori italiani e stranieri che trasferiscono la propria residenza in Italia con tassazione del proprio reddito (dipendente o autonomo) nella misura pari al 10% dell'imponibile e esenzione da IRAP.

SOSTEGNO DEL REDDITO DA CO.CO.PRO (comma 2, art. 19)

Per il triennio 2009-2011 in via sperimentale è disposto il riconoscimento di una indennità pari al 10% del reddito conseguito nell'anno precedente e la somma è liquidata in una unica soluzione

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

BONUS VARI

DETAZZAZIONE MICROPROGETTI DI ARREDO URBANO

(articolo 23)

Detrazione del 36% dalle imposte sui redditi per le spese sostenute dal 2009 al 2011 per la realizzazione di opere di interesse locale su un ammontare massimo di spesa pari a 48 mila euro da rateizzare in 10 quote.

CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO 8(Articolo 17, comma 2 e articolo 29, commi da 2 a 5)

Per il triennio 2007-2009 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10% dei costi sostenuti dalle imprese non in difficoltà su un importo massimo fino a 50 milioni di euro

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

BONUS VARI

INDENNITA' DI CESSAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI

(articolo 19-ter)

Le imprese esercenti attività di commercio al minuto in sede fissa o su aree pubbliche, con titolari di età superiore a 62 (57 se donne) in relazione alla cessazione della propria attività nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e previa riconsegna di autorizzazioni e permessi e cancellazione dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese della CCIAA possono ottenere un indennizzo tassato previa presentazione di domanda ad hoc all'INPS.

FINANZIARIA 2009

TUTTE LE MISURE

Legge 22 dicembre 2008 n. 203

FINANZIARIA 2009

**NOVITA' IN MATERIA DI
DETRAZIONI IRPEF**

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

SPESE DI AUTOAGGIORNAMENTO DOCENTI **(Articolo 2 co. 5, legge finanziaria per il 2009)**

Disposta la detrazione del 19% delle spese per aggiornamento professionale alle seguenti condizioni:

- importo massimo della spesa euro 500
- documentazione necessaria
- importo effettivamente in carico al contribuente (escluse le spese rimborsate o rimborsabili)

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

FREQUENZA ASILI NIDO

(Articolo 2 co. 6, legge finanziaria per il 2009)

Disposta la detrazione del 19% delle spese per la frequenza agli asili nido (già dal 2007) nel rispetto dei seguenti requisiti:

- frequenza asilo nido dei figli
- documentazione comprovante la spesa
- principio di cassa (sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre)
- tetto massimo di spesa detraibile pari ad euro 632 per ogni figlio che frequenta l'asilo

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

(Articolo 2 co. 7, legge finanziaria per il 2009)

Disposta la detrazione del 19% delle spese abbonamenti al trasporto pubblico nel rispetto dei seguenti requisiti:

- spese sostenute anche nell'interesse di familiari fiscalmente a carico
- tetto massimo pari ad euro 250,00

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

DETRAZIONE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

(Articolo 2 comma 15, legge finanziaria per il 2009)

Disposta la detrazione con un intervento sulla validità:

- ❑ **fino al 2011** (anziché al 2010) della detrazione del 36% spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
- ❑ della detrazione del 36% **per l'acquisto di immobili ristrutturati da imprese cooperative edilizie** che eseguono i lavori tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2011, a condizione che provvedano alla successiva alienazione dell'immobile entro il 30 giugno 2012

FINANZIARIA 2009

**LE MISURE PER IL COMPARTO
AGRICOLO**

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

ALIQUOTA IRAP RIDOTTA PER I PRODUTTORI AGRICOLI

(Articolo 2 comma 1, legge finanziaria per il 2009)

Disposta "a regime" l'applicazione dell'aliquota ridotta pari **all'1,9%** dell'IRAP per i produttori agricoli, mediante la modifica dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 446/1997.

La modifica entra in vigore dal **1° gennaio 2009**.

L'aliquota ridotta si applica alle imprese operanti nel comparto dell'agricoltura e della pesca, **a prescindere dal soggetto giuridico** esercente le attività agricole, di cui all'articolo 2135 C.C..

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

FORMAZIONE E ARROTONDAMENTO DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA

(Articolo 2 comma 8, legge finanziaria per il 2009)

Proroga fino al 31 dicembre 2009 delle **agevolazioni tributarie disposte per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina**, disposte dalla legge n. 604 del 1954 applicabili ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali (IAP), di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004. L'agevolazione consiste nell'applicazione dell'imposta di registro ed ipotecaria fissa, nella misura attuale pari ad euro 168,00 e dell'imposta catastale nella misura pari all'1% per l'acquisto di fondi rustici.

FINANZIARIA 2009

LE ALTRE AGEVOLAZIONI

FINANZIARIA 2009 & DECRETO ANTI-CRISI

AUTOTRASPORTI E SALVAGUARDIA GENTE DI MARE

(Articolo 2 comma 2, 3, 4 e da 17 A 20, legge finanziaria per il 2009)

Proroga dell'utilizzo in **compensazione della quota di contributo al Servizio Sanitario Nazionale e deduzione forfetaria per i trasporti comunali** e rideterminazione delle variabili per il calcolo del reddito degli autotrasportatori (deduzione forfetarie lavoro dipendente, credito d'imposta sulla tassa automobilistica e straordinario dei dipendenti).

Confermata l'estensione delle disposizioni per la **salvaguardia dell'occupazione nel comparto della pesca**, di cui agli articoli 4 e 6, d.l. 457/1997 a decorrere dal 2009.